

COMUNE DI MARSALA

SETTORE LL.PP.

PON - SICUREZZA PER LO SVILUPPO - OBIETTIVO CONVERGENZA 2007 – 2013

OBIETTIVO OPERATIVO 2.1 - REALIZZAZIONE INIZIATIVE IN MATERIA DI IMPATTO MIGRATORIO

“RIQUALIFICAZIONE DI STRUTTURE PER L’ACCOGLIENZA DEGLI IMMIGRATI EXTRACOMUNITARI RICHIEDENTI O TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE E PROTETTI UMANITARI”

OGGETTO: “FORNITURA E MONTAGGIO DI UNA CUCINA PROFESSIONALE, ATTREZZATURE ED ARREDI VARI DA ALLOCARE NEL CENTRO S.P.R.A.R. DI C.DA PERINO - MADONNA CAVA BUFALATA 273 – MARSALA ”

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

SPECIFICHE TECNICHE

LOTTO 2 :FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PER ALLOGGIO COLLETTIVO, ALLOGGI GRUPPO FAMIGLIA ED UFFICIO

ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA

L'appalto ha per oggetto la FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PER UN ALLOGGIO COLLETTIVO, PER QUATTRO ALLOGGI GRUPPO FAMIGLIA E PER UN UFFICIO, DA ALLOCARE ALL'INTERNO DEL CENTRO SPRAR DI C.DA PERINO - MADONNA CAVA BUFALATA, 273 – MARSALA.

Il presente Capitolato definisce le caratteristiche tecnico-prestazionali, patti e condizioni atte a regolamentare la fornitura di che trattasi.

In particolare la fornitura riguarda:

1. **n.16 letti singoli e n.16 materassi singoli** per alloggio collettivo
2. **n.4 letti matrimoniali e n.4 materassi matrimoniali** per alloggi gruppo famiglia
3. **n.16 armadi** per alloggio collettivo e per alloggi gruppo famiglia
4. **n. 2 tavoli** per alloggio collettivo
5. **n. 4 tavoli** per alloggio gruppo famiglia
6. **n. 36 sedie** per alloggio collettivo e per alloggio gruppo famiglia
7. **n.1 libreria** per alloggio collettivo
8. **n.6 divani letto** per alloggio collettivo e alloggi gruppo famiglia
9. **n.1 cucina componibile** per alloggio gruppo famiglia
10. **n.1 scrivania, n.1 cassetiera e n.3 sedie** per ufficio
11. **n.3 tavoli e n.3 sedie per postazioni PC** per ufficio
12. **n.1 libreria** per ufficio

Per una descrizione più dettagliata ed approfondita della presente fornitura, si rimanda alla Relazione del progetto e all'elenco dei prezzi unitari che fa parte integrante del presente capitolato.

ART. 2 –AMMONTARE DEL CONTRATTO E SPECIFICHE DEL PON

L importo a base d'asta è di **euro 31.722,00** (euro trentunomilasettecentoventidue/00) oltre IVA pari ad € 6.978,84 calcolata al 22%, per un totale di **€ 38.700,84**.

Il tipo di fornitura non richiede oneri per la sicurezza aggiuntivi a carico dell'aggiudicatario, oltre quelli già previsti dall'impresa per la normale esecuzione delle prestazioni.

L'ammontare di cui sopra risulta comprensivo di tutte le spese di trasporto, sosta e imballaggio, consegna e montaggio, di allontanamento imballi, nonché di tutti gli oneri, spese e prestazioni inerenti la predetta fornitura. Il corrispettivo onnicomprensivo, fisso e invariabile, per l'esecuzione dell'oggetto contrattuale è dato dal prezzo di aggiudicazione dell'appalto.

ART. 3 - CONFORMITÀ ALLE NORME

La fornitura deve essere realizzata con materiali di prima qualità, a perfetta regola d'arte e deve essere corrispondente a quanto previsto dalla normativa vigente per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento e caratteristiche prestazionali.

Gli arredi e le attrezzature, ove occorrente, devono inoltre essere accompagnati dalle relative certificazioni riguardanti la conformità alla normativa UNI EN di settore, marcatura CE, oltre a tutte le garanzie certificazioni di legge per gli elettrodomestici ed apparecchiature elettriche e a gas.

Esse verranno presentate conformemente a quanto previsto dall'art. 304 del D.P.R. 5.10.2010 n. 207.

Gli arredi e gli accessori devono inoltre rispondere ai requisiti fissati dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla tutela della salute per i lavoratori addetti all'utilizzo ed all'impiego delle forniture, nonché alle disposizioni del D.M. 22 gennaio 2008, n. 37 con particolare riguardo alla dichiarazione di conformità prevista dall'art. 7. Dove previsto gli arredi devono essere dotati di certificato di classe di resistenza al fuoco adeguata.

Caratteristiche inderogabili sono considerate le caratteristiche tecniche, la qualità e la composizione materiale dei prodotti forniti, comprese tutte quelle che assicurano il rispetto della normativa di settore e la funzionalità dei prodotti alla destinazione d'uso.

Eventuali condizioni migliorative verranno prese in considerazione solo qualora contengano soluzioni effettivamente utili al miglioramento complessivo della fornitura e/o degli standards.

ART. 4 - SPECIFICHE TECNICHE – VERIFICHE

Quanto oggetto della fornitura è individuato nell'elenco dei prezzi unitari e negli elaborati di progetto, per ogni elemento sono descritte le principali caratteristiche tecniche richieste

Ad ogni elemento riguardante gli arredi e gli accessori oggetto della fornitura è associato un codice che rimanda all'elenco descrittivo delle voci nel computo metrico estimativo, il quale ne esplicita le principali caratteristiche tecniche.

Il materiale della fornitura dovrà essere di marca e conforme alle specifiche tecniche della fornitura e agli altri elaborati di progetto.

Non saranno accettate forniture con caratteristiche tecniche diverse da quelle previste.

Tutte le forniture dovranno essere conformi alle caratteristiche e specifiche tecniche di cui all'Allegato 1 al BANDO "AEC104" PER L'ABILITAZIONE DI FORNITORI E BENI PER LA PARTECIPAZIONE AL MERCATO ELETTRONICO PER LA FORNITURA E MONTAGGIO DI ARREDI PER ALLOGGIO COLLETTIVO, ALLOGGI GRUPPO FAMIGLIA ED UFFICIO Versione 4.0 Classificazione del documento: Consip Public - Giugno 2014

L'Amministrazione potrà effettuare controlli per stabilire l'idoneità e la conformità del materiale offerto e disporre la sostituzione o rinunciare all'acquisto nel caso in cui questo istituto, a suo insindacabile giudizio, le ritenesse non idonee o non conformi a quanto descritto nel capitolato.

Tutte le apparecchiature dovranno essere nuove di fabbrica, presenti nei listini ufficiali delle case madri al momento dell'offerta e possedere le seguenti certificazioni:

- Certificazione ISO 9000/9001 del produttore rilasciata da enti accreditati;
- Certificazioni richieste dalla normativa europea per la sicurezza elettrica;

- Certificazione EN 60950 e EN 55022 con **marcatrice CE apposta sull'apparecchiatura** o sul materiale. È ammessa l'apposizione del marchio CE sui documenti allegati al prodotto solo qualora ne sia impossibile l'apposizione diretta sul componente.

Inoltre, devono in ogni caso essere rispettate le seguenti disposizioni, che costituiscono prescrizioni minime inderogabili:

- D.M. 22.02.2011 “Adozione dei criteri ambientali minimi per l’acquisto di arredi di ufficio” ed in particolare agli allegati nn. 1 e 2.
- controllo dell'emissione di sostanze tossiche e nocive: sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, vapori, fibre o polveri, nel caso dei pannelli di agglomerato ligneo dovrà essere garantita la *Classe EI* per l'emissione di formaldeide (EN 717 e EN 120) in conformità alla norma DIN 52368;
- attitudine delle superfici a non essere sporcate: si richiede che le superfici dei mobili rispondano alle norme UNI 9300 livello 4;
- garanzia: a partire dalla data di emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni, tutti gli elementi della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 2 anni;
- certificazione CE;
- ogni arredo e accessorio deve essere corrispondente a quanto previsto dalle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano emanate prima dell'ultimazione della fornitura stessa, per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento, caratteristiche ambientali e prestazionali;
- gli arredi e gli accessori devono essere accompagnati dalla relativa certificazione riguardante la conformità alla normativa UNI EN di settore e devono rispondere ai requisiti prestazionali in vigore al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano emanati prima dell'ultimazione della fornitura stessa;
- le caratteristiche degli arredi e degli accessori devono essere dimostrate da certificati di prova condotte secondo le norme UNI EN presso laboratori autorizzati e accreditati;
- gli arredi e gli accessori devono garantire la rispondenza a quanto previsto dalle Specifiche Tecniche della Fornitura riguardante i “Criteri Ambientali Minimi”;
- Gli arredi devono rispondere alle specifiche dimensionali contenute nella norma UNI EN 527-1 2011;
- tutti gli accessori devono essere dotati di certificazione dei prodotti e dei componenti, ottenuta attraverso la verifica della rispondenza alle norme europee nazionali e
- internazionali (EN, CEI) con emissione di attestati di conformità, riconosciuti a livello europeo.

Inoltre, devono in ogni caso essere rispettate le seguenti disposizioni, che costituiscono prescrizioni minime inderogabili:

- tutti gli elementi della fornitura dovranno essere garantiti per la durata minima di 2 anni dalla data di consegna della stessa;
- ogni arredo e accessorio deve essere corrispondente a quanto previsto dalle norme vigenti al momento dell'aggiudicazione della fornitura o che siano emanate prima dell'ultimazione della fornitura stessa, per quanto riguarda composizione, materiali, dimensionamento, caratteristiche ambientali e prestazionali.

Ferme restando le caratteristiche descritte nelle Specifiche Tecniche della Fornitura e negli elaborati allegati al progetto; eventuali differenze di caratteristiche, presentate dai fornitori come migliorie, potranno essere considerate tali, e quindi essere accettate come analoghe, solo a giudizio insindacabile della scrivente punto ordinante.

ART. 5 - CAUZIONE DEFINITIVA

La cauzione definitiva deve essere prestata dall'Impresa Appaltatrice a garanzia di tutte le obbligazioni assunte dal contratto con le modalità indicate dall'art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, al quale si fa integralmente rinvio anche in merito alla durata ed allo svincolo della garanzia fidejussoria suddetta.

Con la stipula del contratto, l'appaltatore costituisce una cauzione definitiva in favore del Comune di Marsala ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 163/2006.

Ai sensi del combinato disposto di cui agli artt.113 del D. Lgs. n.163/2006, art.7 della L.R. n.12/2011, art.11 comma 3 lett. a) del Regolamento approvato con D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n.13, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%, in quest'ultimo caso, la garanzia definitiva, in eccedenza deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria comunale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice, ovvero mediante fideiussione bancaria.

Le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere rilasciate a favore dell'Amministrazione Aggiudicatrice COMUNE DI MARSALA (beneficiario) e prevedere espressamente, pena l'esclusione, l'esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore garantito, di cui all'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante (comma 4, art.75 D. Lgs. 163/2006) e contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario (art. 75 comma 8 del Codice dei contratti) e avente validità per almeno pari alla validità dell'offerta (giorni 180) e stipulata esclusivamente per la gara alla quale è riferita.

Tutte le fidejussioni devono essere obbligatoriamente accompagnate da una dichiarazione del sottoscrittore (corredata da documento di riconoscimento in corso di validità) dalla quale risulti l'identità, la qualifica e il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto di fornitura.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'appaltatore anche future nascenti dal contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 codice civile.

In particolare la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che il comune di Marsala, fermo restando quanto previsto nell'articolo "Penali" ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.

Qualora l'ammontare della cauzione definitiva si riduca per l'effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro entro il termine di 15 quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del comune di Marsala (Amministrazione).

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto fermo restando il risarcimento del danno.

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto; ad esso compete l'onere del ripristino o il risarcimento dei danni ai sensi dell'art. 165 del DPR 05.10.2010 n. 207.

ART. 6 - ONERI ED OBBLIGHI DIVERSI A CARICO DEL APPALTATORE

Oltre agli oneri derivanti dal Contratto e dall'osservanza del presente capitolato, saranno a carico dell'Appaltatore anche gli oneri ed obblighi seguenti:

- applicare o far applicare integralmente nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti impiegati nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, le condizioni economiche e normative previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali di lavoro della categoria vigente, durante il periodo di svolgimento del contratto;
- assoggettarsi alla clausola in base alla quale il pagamento dei corrispettivi a titolo di saldo da parte della Stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto sia subordinato all'acquisizione della dichiarazione di regolarità contributiva e retributiva, rilasciata dalle autorità competenti con D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva). Qualora da tale dichiarazione risultino irregolarità della Ditta aggiudicataria, fatto salvo quanto stabilito dalla normativa sul rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei contraenti, la Stazione appaltante provvede direttamente al pagamento delle somme dovute rivalendosi sugli importi ancora spettanti alla Ditta medesima o incamerando in tutto o in parte la cauzione definitiva presentata;
- provvedere al risarcimento degli eventuali danni che in dipendenza del modo di esecuzione del contratto fossero arrecati a proprietà pubbliche o private e/o a persone, restando liberi ed indenni l'Amministrazione ed il suo personale;
- qualora l'Amministrazione utilizzi quanto oggetto della fornitura prima dell'emissione del Certificato di Collaudo di cui all'art.8, dovrà rispondere difetti derivanti da vizio, negligenza di esecuzione o da imperfezioni di materiali; non però dei guasti e del consumo che possono verificarsi per effetto dell'uso;

- Ogni consegna dovrà essere concordata con la stazione appaltante;
-la consegna, a fornitura ultimata e prima dell'emissione del Certificato di collaudo di cui all'art.8, di tutti i certificati di garanzia, dei manuali d'uso, di tutte le dichiarazioni di conformità e di tutte le certificazioni dei materiali;

Con l'accettazione delle prestazioni oggetto del contratto, il fornitore dichiara inoltre di aver valutato nell'offerta economica, tutte le circostanze ed elementi che influiscono sul costo dei trasporti.

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, nella provincia dell'amministrazione appaltante o in quelle limitrofe.

ART. 7 - RESPONSABILITÀ

L'appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danno di qualsiasi natura, derivanti e/o connessi all'esecuzione del contratto subiti da parte di persone o di beni, tanto dell'appaltatore stesso quanto dell'Amministrazione e/o terzi che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti o collaboratori.

In merito al regime delle responsabilità ai sensi dell'art. 37 comma 5 del D. Lgs. 163/2006 e dell'art. 128 comma 1 del D.P.R. 207/2010, le stesse garanzie assicurative prestate dal fornitore coprono anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora il fornitore sia un raggruppamento temporaneo di imprese le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

ART. 8 - DIRETTORE DEI LAVORI - COLLAUDO

Il Direttore dei Lavori, procederà al controllo delle forniture all'atto della consegna.

COLLAUDO

All'atto della consegna e della verifica di consistenza delle forniture, presso l'Amministrazione Punto Ordinante, il Fornitore dovrà redigere un verbale di collaudo in contraddittorio con l'Amministrazione e il Direttore dei Lavori.

Il collaudo ha per oggetto la verifica dell'idoneità di quanto oggetto della fornitura ed in particolare della rispondenza al capitolato speciale d'appalto e all'elenco dei prezzi nonché la verifica di acquisizione della documentazione tecnica ed al manuale d'uso e dei certificati di garanzia.

L'accettazione della fornitura si intende formalmente conclusa con la sottoscrizione del certificato di collaudo.

Rimane obbligo della Stazione Appaltante provvedere alle verifiche di cui sopra ed all'emissione del certificato di collaudo entro giorni 30 dalla ultimazione della consegna della fornitura.

Sono fatti salvi, anche a seguito della certificazione di collaudo, i vizi non facilmente riconoscibili e la garanzia e l'assistenza prestate dal produttore ed eventualmente dal Fornitore.

Nel caso di esito negativo del collaudo, il Fornitore dovrà sostituire entro 10 (dieci) giorni lavorativi le apparecchiature non perfettamente funzionanti svolgendo ogni attività necessaria affinché il collaudo sia ripetuto e positivamente superato.

Nel caso in cui anche il secondo collaudo presso l'Amministrazione Punto Ordinante abbia esito negativo, l'Amministrazione contraente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto di fornitura in tutto o in parte.

ART. 9 - GARANZIE

L'Impresa Appaltatrice garantisce la piena proprietà di quanto oggetto della fornitura e dichiara che la stessa è libera da vincoli o diritti a favore di terzi.

L'Impresa Appaltatrice garantisce espressamente che i beni oggetto della fornitura sono esenti da vizi che ne diminuiscano il valore e/o che li rendano inidonei, anche solo parzialmente, all'uso cui sono destinati.

L'Impresa Appaltatrice garantisce che gli arredi sono conformi al D.M. 22.02.2011 e alle "Specifiche Tecniche della Fornitura" definite nella relativa documentazione tecnica e d'uso.

Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa Appaltatrice anche per il fatto del terzo, intendendo la Stazione appaltante restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici dei vari materiali componenti la fornitura.

In caso di inadempienza da parte dell'Impresa Appaltatrice alle obbligazioni di cui ai precedenti commi, la Stazione appaltante, fermo restando il risarcimento di tutti i danni, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c..

ART. 10- SUBAPPALTO

E' vietato il subappalto parziale o totale se non precedentemente autorizzato dalla stazione appaltante ai sensi dell'art. 118 del D.L.gs. 163/2006.

L'eventuale subappalto dovrà essere dichiarato in sede di gara con indicazione delle parti di fornitura che si intendono subappaltare nei limiti dal 30% dell'importo contrattuale.

L'Appaltatore si impegna a depositare presso l'amministrazione committente, almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

- la copia del contratto di subappalto;
- la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia;
- la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate;
- la dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità;
- la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 cc con il subappaltatore.

In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l'Amministrazione procederà a richiedere all'appaltatore l'integrazione della suddetta documentazione assegnando all'uopo un termine essenziale decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'appaltatore il quale rimane pertanto l'unico e il solo responsabile nei confronti dell'Amministrazione per quanto di rispettiva competenza della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.

L'appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

Ai sensi dell'art. 118 comma 4 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. l'appaltatore deve applicare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione con ribasso non superiore al 20%.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

Non si provvederà a corrispondere direttamente ai subappaltatori gli importi dovuti per le prestazioni dagli stessi eseguite, pertanto l'appaltatore si obbliga ai sensi dell'art. 118 comma 3 D. Lgs. 163/2006 a trasmettere ad all'Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

Qualora l'appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente l'Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell'appaltatore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.

Ai sensi dell'art. 118 comma 11 D. Lgs. 163/2006, con riferimento a tutti i sub contratti stipulati dall'appaltatore per l'esecuzione del contratto, è fatto obbligo all'appaltatore medesimo di comunicare all'Amministrazione il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto delle attività, delle forniture e dei servizi affidati.

Resta inteso che l'Amministrazione prima di procedere al pagamento del corrispettivo acquisirà d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva (DURC) del subappaltatore /subcontraente attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie dei dipendenti. Laddove il suddetto documento unico di regolarità contributiva risulti negativo per due volte consecutive si procederà alla decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118 comma 8.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

L'Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all'art. 170 comma 7 del D.P.R. 207/2001, sospenderà i pagamenti in favore dell'esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal D.L..

Si applicano inoltre tutte le altre prescrizioni dettate dal bando di gara. Non è considerato subappalto l'approvvigionamento presso terzi della materia prima o di prodotti semilavorati.

ART. 11- CESSIONE DEL CONTRATTO

E' fatto divieto all'impresa appaltatrice di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nella Stazione appaltante il diritto a risolvere il contratto secondo le disposizioni dell'art. 19 cui consegue l'incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che la Committente avesse a subire. Si applica in ogni caso l'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 che vieta la cessione del contratto a pena di nullità.

ART. 12- AGGIUDICAZIONE

La fornitura sarà aggiudicata con le modalità riportate nel bando di gara, con il criterio dell'offerta più bassa, ai sensi dell'articolo 82 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.

La fornitura verrà aggiudicata anche se perverrà un'unica offerta purché la stessa sia ritenuta valida e congrua per la Stazione Appaltante.

La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora reputi, a suo insindacabile giudizio, non convenienti le offerte presentate in fase di gara mediante RdO (richiesta di offerta) nel portale www.acquistinretepa.it.

ART.13 -CONTRATTO DELLA FORNITURA, PAGAMENTI E SPECIFICHE DEL PON

IL contratto verrà stipulato secondo vigente normativa di legge per l'importo scaturente dalla base d'asta con l'applicazione del ribasso offerto dalla ditta aggiudicataria e conterrà tutti i patti e le condizioni di cui al presente Capitolato ed in particolare dovrà contenere le seguenti clausole:

- di essere sottoposto, ai sensi dell'art. 11, comma11, del D.Lgs.n.163/06 alla condizione sospensiva dell'esito positivo dell'approvazione da parte dell'Autorità competente Responsabile di Obiettivo Operativo e, qualora previsto, del controllo della Corte dei Conti di cui all'art.3, comma2 lett.g), della legge 14/01/1994 n.20;

- che in base alla Legge 136/2010 " Piano straordinario contro le mafie", come modificato dal Decreto Legge 287/2010 è vietata al Fornitore qualunque cessione di credito e qualsiasi procura a riscuotere;

- che i pagamenti saranno effettuati esclusivamente tramite l'utilizzo di bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, pena la risoluzione di diritto del contratto;

- che nell'ipotesi che l'appaltatore sia un RTI la mandataria si dovrà impegnare a rispettare nei pagamenti effettuati verso le mandanti le clausole di tracciabilità;

- che l'importo complessivo dell'intervento è a totale carico del Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze previa richiesta di erogazione da parte dell'Ufficio Pagamenti della Segreteria Tecnica PON subordinata all'esito positivo dei controlli di primo livello. Il pagamento in ogni caso è subordinato alla disponibilità delle risorse nazionali e comunitarie presso il Fondo di Rotazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ex L. 183/87 e quindi l'Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazione delle fatture dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse;

- che il pagamento, previa presentazione di regolare fattura, avverrà in un'unica soluzione dell'importo pari all'importo di contratto, dopo l'avvenuta ultimazione dell'esecuzione delle forniture previste, accertata con "certificato di ultimazione di consegna ed installazione delle forniture" dal D.L.;

- che lo svincolo delle polizze fideiussorie a garanzia avverrà dopo il rilascio del "*certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle prestazioni*", scaturente dal collaudo, previo regolare adempimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi ed assicurativi, salvo eventuali detrazioni per risarcimento danni o altri motivi attinenti a risarcimenti contrattuali;

- che il pagamento verrà effettuato previa verifica della regolarità del DURC acquisito direttamente dalla Stazione appaltante.

ART. 14- TEMPO UTILE PER ESECUZIONE DEL CONTRATTO PENALE PER RITARDO

Il tempo ultimo previsto per la consegna, installazione e messa in opera delle apparecchiature ordinate è di 20(venti) giorni a partire dalla data del verbale di consegna della fornitura, che potrà essere stipulato immediatamente dopo la determina di aggiudicazione definitiva.

A seguito di formale comunicazione dell'Appaltatore di intervenuta ultimazione della fornitura, il Direttore di Lavori effettua il collaudo come specificato all'art.8.

E' facoltà della Stazione Appaltante utilizzare, prima dell'emissione del certificato di collaudo, i locali ove è stata consegnata la fornitura, senza che da ciò derivi all'Appaltatore diritto a compensi o indennizzi di alcun genere, previo verifica in contraddittorio con l'Appaltatore e redazione di verbale di constatazione di quanto consegnato.

In caso di ritardo nell'ultimazione di consegna della fornitura o di parte di essa, l'Appaltatore è tenuto al pagamento di una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale di ritardo.

Qualora l'importo delle penali superi il 10% dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

Qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a 20 (venti) giorni naturali e consecutivi rispetto al termine stabilito, tale comportamento sarà ritenuto dannoso per Il Committente, e pertanto il contratto potrà essere risolto ai sensi dell'art. 1453 del CC.

Ai sensi dell'art. 153 comma 4 del D.P.R. 207/2010 e dell'art. 11 comma 12 del D. Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. si procederà all'esecuzione anticipata del contratto in via d'urgenza, visto che, ai sensi dell'art. 11 comma 9 del D. Lgs. 163/2006, la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari.

L'Amministrazione comunale di Marsala si riserva, a suo insindacabile giudizio, nel caso di definanziamento, per qualsiasi motivo, di non procedere all'affidamento della fornitura, senza che ciò comporti pretesa alcuna da parte del soggetto affidatario, anche a titolo risarcitorio.

Inoltre la ditta aggiudicataria nulla avrà a pretendere, dall'Amministrazione comunale di Marsala, nel caso di definanziamento dell'opera.

ART. 15 – DURATA CONTRATTO – GARANZIA - ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI

I beni oggetto della fornitura, sono soggetti a **garanzia**, con servizio di assistenza e manutenzione, del fornitore con intervento in loco per la durata di almeno 24 mesi, dall'emissione del Certificato di ultimazione delle prestazioni.

Il centro di assistenza tecnica e manutenzione deve essere presente, nella provincia dell'amministrazione appaltante o in quelle limitrofe. Il fornitore con sede al di fuori di tale area può nominare il centro di assistenza incaricato allegando, come di prassi, certificato CCIAA e dati anagrafici del responsabile nominato per l'assistenza e la manutenzione.

Dal primo giorno lavorativo successivo alla data della firma del contratto, il Fornitore dovrà garantire la disponibilità dei propri recapiti telefonici, fax ed e-mail.

Sono rifiutate le forniture difettose o non rispondenti alle prescrizioni tecniche contenute negli elaborati progettuali. Il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire a sua cura e spese, entro il termine di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dalla richiesta, i prodotti ritenuti non accettabili in fase di accertamento.

ART. 16 - SPESE DI MONTAGGIO DELLE FORNITURE E CERTIFICAZIONI

Oltre agli oneri previsti nei precedenti articoli sono a carico del Fornitore tutte le spese relative al trasporto dei manufatti, scarico e montaggio nei locali di destinazione e quelle relative al trasporto all'esterno di eventuali rifiuti e/o imballaggi non più indispensabili.

Nessun compenso sarà corrisposto per la redazione e presentazione per tutte le certificazioni richieste e per l'esecuzione delle eventuali prove sulle forniture che saranno eseguite a norma di legge secondo le indicazioni del D.L.

ART. 17 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La Stazione appaltante può procedere alla risoluzione di diritto del contratto:

- per motivi di pubblico interesse;

- a seguito di reiterate violazioni che comportino l'applicazione delle penali e nel caso di ritardo che comporti l'applicazione della penale pecuniaria per un importo complessivo che superi il 10% dell'importo contrattuale;

- in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e/o di mancata reintegrazione del deposito cauzionale e/o nel caso di fornitura di beni non conformi alle previsioni degli atti di gara;

- in caso di reiterato accertamento da parte della Committenza di violazione da parte dell'impresa alle norme vigenti in materia di tutela dei lavoratori (sia con riguardo alla normativa in materia di sicurezza, sia con riguardo alla normativa in materia di retribuzione e contributi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici).

qualora il ritardo dovesse perdurare per un periodo superiore a giorni 30 (trenta) naturali e consecutivi rispetto al termine contrattuale;

- in caso di inosservanza degli obblighi a carico dell'appaltatore in materia di tracciabilità dei flussi finanziari disposti dalla legge 136/2010 smi;

- in caso di inosservanza degli obblighi di cui agli artt., 9 e 12;

- qualora scada la garanzia fideiussoria (cauzione definitiva);

- in caso di mancata reintegrazione della cauzione definitiva;

- in caso di liquidazione dell'Appaltatore, di cessazione di attività, di amministrazione straordinaria, oppure nel caso fallimento o altra procedura concorsuale ad esso equiparata.

Nel caso di risoluzione del contratto per il motivo di cui al primo capoverso, all'impresa spetta il pagamento dei beni regolarmente forniti e posati in opera alla data di ricevimento della comunicazione della Stazione appaltante dell'avvenuta risoluzione del contratto. All'impresa non spetta alcun altro tipo di ristoro, indennizzo o risarcimento a causa della disposta risoluzione del contratto per motivi di interesse pubblico.

Nel caso si versi in una delle ipotesi di cui ai successivi quattro capoversi, il Committente, previa l'instaurazione di un contraddittorio con l'Appaltatore, ed in esito allo stesso, dichiara la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile mediante lettera raccomandata spedita all'Appaltatore. La risoluzione opera con la data del ricevimento.

In caso di risoluzione del contratto disposta per tutti i casi indicati, la Committente incamera la cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori maggiori danni che la Committente abbia a subire a causa dell'inadempimento.

ART. 18 - REVISIONE PREZZI

I prezzi contrattuali sono fissi ed invariabili. Non si procederà alla revisione prezzi, né troverà applicazione al presente appalto l'art. 1664, primo comma, del codice civile.

ART.19 - ELENCO DESCRITTIVO DELLA FORNITURA

Nel prezzo contrattuale si intende compresa e compensata, senza eccezione, ogni materia e spesa sia principale che accessoria, provvisoria ed effettiva, che occorra al compimento della fornitura cui il prezzo si riferisce, anche quando tali oneri non siano esplicitamente o completamente dichiarati nelle indicazioni particolari dell'elenco descrittivo della fornitura.

Il prezzo si intende dunque offerto dal Fornitore in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo, e quindi fisso ed invariabile ed indipendente da qualsiasi eventualità anche di forza maggiore, o straordinaria, per tutta la durata del contratto.

ART. 20 - OSSERVANZA ALLE NORME DI APPLICAZIONE

Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia, in particolare:

D. Lgs. 12.04.2006 n. 163 e s.m.i;

D.P.R. 05.10.2010 n. 207 e s.m.i.;

D. Lgs. 09.04.2008 n. 81 e s.m.i.;

Codice Civile e altre norme in materia di contratti per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni sopra richiamate.

Il Fornitore si impegna altresì all'osservanza:

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti alla data di esecuzione delle forniture;

delle leggi, decreti, regolamenti e circolari emanati e vigenti nella Regione Siciliana;

delle norme tecniche e decreti di applicazione;

delle leggi e normative sulla sicurezza, tutela dei lavoratori, prevenzione infortuni e prevenzione incendi;

di tutta la normativa tecnica vigente e di quella citata nel C.S.A. (nonché delle norme CNR, CEI, UNI ed altre specifiche europee espressamente adottate);

degli elaborati progettuali.

Non fa invece parte del contratto ed è estraneo ai rapporti negoziali il computo metrico estimativo.

ART. 21- DISCORDANZE CONTRATTUALI

Il fornitore avrà responsabilità per le forniture che risultassero eseguite in modo non conforme alle prescrizioni anche per non aver richiesto tempestivamente le istruzioni e i chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali.

L'appaltatore riconosce che la deficienza di dati, di elementi descrittivi e di istruzioni nei documenti contrattuali così come le inesattezze, indeterminazioni e discordanze di elementi grafici non possono in alcun modo giustificare difetti, anomalie ritardi e arbitrarietà di esecuzione o richieste di maggiori compensi da parte del fornitore essendo preciso dovere di quest'ultimo segnalare tempestivamente al responsabile del procedimento eventuali deficienze o discordanze richiedere chiarimenti e proporre tempestivamente idonee soluzioni.

ART. 22- DOCUMENTI CONTRATTUALI

Fanno parte integrante e sostanziale del contratto ancorché allo stesso non materialmente allegati i seguenti documenti:

la relazione tecnica con elaborato grafico;

l'elenco dei prezzi unitari;

il capitolato speciale d'appalto

l'offerta tecnica/economica del fornitore, nonché le altre dichiarazioni d'impegno rese dal fornitore in sede di gara.

Il fornitore con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nella gara in oggetto hanno carattere di essenzialità.

In particolare dopo la stipulazione del contratto il fornitore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi e le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi di fornitura si debbono eseguire nonché gli oneri connessi e le necessità di dover utilizzare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

L'appaltatore nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà, difformità di misurazioni che sono e rimangono totalmente a suo carico e che dovessero insorgere durante l'esecuzione della fornitura.

ART. 23- DOMICILIO COMUNICAZIONI

L'Amministrazione ai fini del presente appalto elegge domicilio presso il Settore Lavori Pubblici, largo Padre Elia del Comune di Marsala. E' esclusa la validità delle comunicazioni a qualunque altro recapito.

Il fornitore elegge il proprio domicilio e lo comunica all'Amministrazione nella domanda di partecipazione. Le comunicazioni tra l'Azienda e il fornitore, inteso come responsabile della fornitura, potranno essere fatte verbalmente, per telefono o per iscritto a mezzo posta elettronica.

Le comunicazioni riguardanti l'interpretazione del contratto di appalto, le modalità di svolgimento delle prestazioni, le comunicazioni delle visite ispettive con preavviso, le penali e le contestazioni dovranno in ogni caso essere fatte per iscritto e trasmettere a mezzo posta elettronica.

ART. 24 - FORO COMPETENTE

Per tutte le questioni relative ai rapporti tra l'appaltatore e il comune di Marsala è competente in via esclusiva il Foro di Marsala.